

Pubblicato il 21/01/2020

N. 00804/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09780/2013 REG.RIC.

 Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9780 del 2013, proposto da FLAI CGIL – FEDERAZIONE LAVORATORI AGROINDUSTRIA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180 presso lo studio dell'avv. Mario Sanino che, unitamente agli avv.ti Gioia Sacconi e Silvia Sante Assennato, la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti

CONFSAL PESCA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Belsiana n. 71 presso lo studio dell'avv. Mario Occhipinti che la rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- decreto del 04/07/13 con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha individuato i soggetti attuatori delle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 d. lgs. n. 154/04 nell'ambito del programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015;
- decreto dell'08/07/13 con cui il Ministero ha stabilito le modalità di presentazione dei programmi, gli obiettivi da realizzare, le risorse finanziarie assegnate e i criteri di valutazione dei programmi stessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in date 08/10/13 e 09/10/13 e depositato il 22/10/13 la Flai CGIL – Federazione Lavoratori Agroindustria ha impugnato il decreto del 04/07/13, con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha individuato i soggetti attuatori delle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 d. lgs.n. 154/04 nell'ambito del programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015, e il decreto dell'08/07/13, con cui il Ministero ha stabilito le modalità di presentazione dei programmi, gli obiettivi da realizzare, le risorse finanziarie assegnate e i criteri di valutazione dei programmi stessi.

Il Ministero delle politiche agricole e la Confsal Pesca, costituitisi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 10/06/14 e 15/11/13, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 9037/19 del 18/06/19 il Tribunale ha ordinato al Ministero delle politiche agricole di depositare la documentazione ivi indicata.

In data 15/11/19 il Ministero ha depositato la documentazione richiesta.

Alla pubblica udienza del 10/01/20 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La Flai CGIL – Federazione Lavoratori Agroindustria espone di essere un sindacato di categoria della CGIL che organizza i lavoratori agricoli ed i lavoratori dell'industria alimentare, costituita nel 1988 mediante l'accorpamento di Federbraccianti e Filziat (Federazione Italiana Lavoratori Zucchero, Industria Alimentare e Tabacco), ed impugna il decreto del 04/07/13, con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha individuato i soggetti attuatori delle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 d. lgs. n. 154/04 nell'ambito del programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015, e il decreto dell'08/07/13, con cui il Ministero ha stabilito le modalità di presentazione dei programmi, gli obiettivi da realizzare, le risorse finanziarie assegnate e i criteri di valutazione dei programmi stessi.

Con un'unica censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 5 undecies d.l. n. 225/10 ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto d'istruttoria evidenziando, in particolare, che la Confsal Pesca non potrebbe essere ammessa al finanziamento in quanto priva dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d. l. n. 221/13; la Confsal, infatti, non avrebbe partecipato alla stipula del CCNL “di riferimento” per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, sottoscritto il 02/12/11 e depositato presso il CNEL.

I finanziamenti concessi alla controinteressata graverebbero sui capitoli 1488 e 7094 dello stato di previsione della spesa del Ministero che sarebbero stati interamente assegnati con il decreto del 10/06/13; da ciò “scaturisce l'interesse

all’impugnativa da parte dell’organizzazione sindacale ricorrente la quale, per effetto di un’auspicata sentenza di accoglimento, vedrebbe confermati i precedenti fondi ad essa destinati, reperiti per altro dai medesimi capitoli di spesa cui attingerebbe l’organizzazione controinteressata” (pagg.8-9 dell’atto introduttivo).

Il motivo è infondato.

Il d. lgs. n. 154/2004 prevede, nell’ambito del programma nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura, il finanziamento di corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell’acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell’acquacoltura, iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell’acquacoltura, contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione (art. 16), di specifiche iniziative, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura (art. 17) e di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell’acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni (art. 18).

L’art. 2 comma 5 undecies d. l. n. 225/10, nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce, poi, che “sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali

nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale”.

Il d.m. del 04/07/13 ha individuato anche la Confsal Pesca tra le “organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo di riferimento nel settore della pesca depositato presso il CNEL”, previste dall’art. 2 comma 1 lettera d) del decreto direttoriale del 10/06/13 in attuazione dell’art. 2 comma 5 undecies citato. L’inclusione della controinteressata nella predetta categoria risulta legittima secondo quanto risulta dagli atti di causa.

La Confsal Pesca ha prodotto in giudizio la copia del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca marittima e della imprenditoria ittica, stipulato con Anapi Pesca il 15/01/10 e depositato presso il CNEL il 02/03/10.

Inoltre, il Ministero del lavoro, nel rispondere alla richiesta del Ministero delle politiche agricole di indicare le organizzazioni sindacali che avevano stipulato il contratto collettivo nazionale di riferimento del settore della pesca, con nota assunta dal Ministero resistente con prot. n. 13650 dell’08/07/13 e depositata in giudizio dal medesimo Ministero in data 15/11/19, in adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria, ha evidenziato che ai suoi atti risultavano una serie di contratti tra cui quello stipulato dalla controinteressata.

Se è vero che il Ministero del lavoro non ha espressamente qualificato come “di riferimento” il contratto stipulato dalla Confsal (come deduce parte ricorrente nella memoria depositata il 09/12/19), è, pur vero, che la stessa amministrazione non ha attribuito tale qualifica a nessuno dei contratti ivi citati, ivi compreso quello stipulato dalla ricorrente.

In quest’ottica, deve essere rilevato che la pretesa della Flai CGIL di essere l’unica organizzazione di lavoratori a potere rientrare nella categoria di cui all’art. 2 lettera

d) del decreto direttoriale del 10/06/13, concernente le organizzazioni sindacali stipulanti i contratti “di riferimento” nel settore della pesca, non è supportata da adeguata produzione probatoria non avendo la stessa fornito alcun significativo riscontro documentale in ordine alla rilevanza, nel settore oggetto di causa, del contratto collettivo dalla stessa stipulato.

Per altro, il concetto di “maggiore rappresentatività” delle organizzazioni di categoria, richiamato dalla ricorrente nella memoria depositata il 09/12/19 in relazione a fattispecie non assimilabili alla presente, non può essere considerato quale indice univoco dell’esistenza del requisito richiesto dall’art. 2 comma 5 undecies d.l. n. 225/10 ai fini dell’ammissione al finanziamento tenuto conto anche delle peculiari finalità di “promozione della cooperazione”, “promozione dell’associazionismo” e “promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti” perseguitate rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 d. lgs. n. 154/04 e compatibili con una possibile pluralità di destinatari dei finanziamenti anche nell’ambito di ciascuna categoria.

In proposito, la Flai CGIL deduce che il contratto sottoscritto dalla Confsal Pesca non sarebbe quello “di riferimento” in quanto non sarebbe stato sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative, dal momento che l’associazione datoriale Anapi Pesa non sarebbe più nemmeno beneficiaria del piano triennale né componente della Commissione Consultiva Centrale della Pesca, non sarebbe utilizzato dall’Inps quale riferimento per l’individuazione delle retribuzioni minime sulle quali calcolare la quota di CIGS da erogare al singolo lavoratore, non sarebbe citato tra i contratti sottoscritti nel settore pesca dalla circolare INPS n. 179 del 23 dicembre 2013, recante “gestione delle attività relative alla riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue per il personale assicurato ex-Ipsema. Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76...”, e non sarebbe in possesso del codice UNIEMENS necessario per la gestione tra imprese e INPS (così la memoria depositata da parte ricorrente il 28/05/19)

Sennonché gli elementi prospettati dalla Flai CGIL non sono univocamente indicativi della mancanza dei requisiti per l'ammissione ai benefici.

Ed, infatti, le circostanze relative alla non ammissione di Anapi Pesca ai programmi successivi e alla mancata partecipazione Commissione Consultiva Centrale sono solo dedotte e non comprovate in alcun modo a fronte dell'espressa contestazione della controinteressata presente nella memoria conclusionale depositata il 18/12/19, e, comunque, riguardano eventi successivi alla stipula del contratto del 2010.

Nello stesso senso il riferimento presente nella circolare INPS del 23/12/13 ai contratti ivi indicati è effettuato al solo fine di individuare le tabelle salariali minime sulle quali calcolare i contributi dovuti per malattia e maternità ma non certifica l'esistenza di alcun requisito in ordine alla rilevanza dei contratti in esame al pari della circolare n. 3 del 25/01/18 in cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro richiama il concetto di maggiore rappresentatività dei contratti collettivi ai soli specifici effetti previsti dalle norme ivi indicate.

Solo per esigenza di completezza il Tribunale rileva che, come risulta dalla relazione istruttoria trasmessa dal Ministero resistente con nota prot. n. 18172 del 15/11/19 e dalla documentazione alla stessa allegata (si vedano i decreti direttoriali del 01/08/13), la ricorrente è stata assegnataria, per l'annualità 2013, di due finanziamenti corrispondenti rispettivamente al 96,6% e al 96,8% della somma ritenuta ammissibile; la lesione dedotta dalla Flai CGIL, in relazione alla contestata ammissione al contributo della controinteressata, risulta, pertanto, del tutto esigua.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Deve essere parimenti respinta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., proposta dalla controinteressata nella memoria depositata il 09/12/19, in quanto la stessa è stata formulata con comparsa non notificata e, comunque, perché non sussistono i presupposti richiesti dalla disposizione in esame per il ristoro patrimoniale da essa previsto.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la

compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) respinge la domanda con cui la controinteressata ha richiesto la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
- 3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE

Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO